



1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.05.2019, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale – sopra indicato, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale con contestuale riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.

Il PM interveniva depositando conclusioni scritte contrarie all'accoglimento.

All'udienza del 02/03/2022 la causa era riservata in decisione.

2. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce poi “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del presente decreto, ovvero: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.



Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento - che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), il quale all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173:

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il precedente D.L. n. 113/18 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, *fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”.

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura *o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*”.

Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.



È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).

L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di "vita privata" ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.

Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di "vita privata" è: *"ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (Niemiets c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può "abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona" (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Niemiets c. Germania, § 29; Botta c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali (Fernández Martínez c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia GC).*

*Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona".*  
[https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_8\\_ITA.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

Si tratta, dunque, della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e, a tal fine, elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine.



3. Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente durante l'audizione personale, tenuta dinanzi alla Commissione Territoriale in data 05/07/2019, ha riferito: di essere nato ad Asmara; di essere di etnia tigrigna; di parlare sia amarico che italiano; di essere di religione cristiana ortodossa; di aver frequentato la scuola fino alla terza media; di aver lavorato occasionalmente in un bar; di avere entrambi i genitori, due sorelle ed un fratello ad Asmara, due sorelle in Canada, una sorella in Australia ed un fratello a Dubai; di non essere sposato e di non avere figli; di avere una sorella e alcuni cugini a Roma, tutti cittadini italiani; di aver abbandonato il Paese di origine nel 1992, ancora minorenni a diciassette anni, e di essere venuto direttamente in Italia con l'aereo, accompagnato dalla zia che vive in Italia già da cinquanta anni; di aver avuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro fino alla condanna a sei anni di carcere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avvenuta nel 2011; di essere ritornato due o tre volte in Eritrea, l'ultima delle quali circa dieci anni fa, e di essersi fermato ogni volta per circa due o tre mesi; di non voler ritornare nel suo Paese di origine perché non vuole fare il soldato; che la situazione in Eritrea è critica in quanto il governo è guidato da un dittatore, non c'è democrazia né giustizia; che in Eritrea il servizio militare dura per tutta la vita ed una volta arruolato si è costretti allo svolgimento del servizio militare per sempre; di non voler fare ritorno nel suo Paese di origine perché la situazione in Eritrea è peggiorata, non si possono esprimere liberamente le proprie idee ed, inoltre, la sua vita è a rischio, non avendo alcuna possibilità di evitare il servizio militare.

La Commissione Territoriale ha ritenuto le dichiarazioni rese dal ricorrente come caratterizzate sia da coerenza interna, relativamente al vissuto personale ed alle circostanze che lo hanno indotto ad abbandonare il suo Paese di origine, sia da coerenza esterna, in relazione alle informazioni disponibili sul Paese di origine. Per questo motivo l'autorità amministrativa ha valutato che le circostanze esposte come riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato in ragione della specifica condizione del ricorrente, che lo esporrebbe a forme di persecuzione connesse a motivi di natura politica. Tuttavia, la Commissione Territoriale ha disposto l'applicazione della clausola di diniego dello status di rifugiato prevista dall'art. 12, par. 1, lett. C, del D. Lgs. 251/2007 in quanto il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 402, co.2 lett. A, c.p.p., quali il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, co.1, 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 256/1998 (c.d. Testo Unico dell'Immigrazione). A seguito di ciò, la Commissione Territoriale non ha riconosciuto la protezione internazionale al ricorrente ma, in applicazione del principio di *non-refoulement*, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 sulla base del fatto che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una violazione di un obbligo internazionale



vincolante per l'ordinamento giuridico italiano, quale il divieto di tortura o di pene o trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ribadiva i fatti riferiti dinanzi alla Commissione Territoriale ed insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato ed in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria.

All'udienza del 02/03/2022, il ricorrente svolgeva l'audizione interamente in lingua italiana e confermava le dichiarazioni rese davanti alla Commissione Territoriale precisando: *“Ho scontato interamente la pena per i reati che ho commesso. Sono stato in carcere per circa cinque anni. Adesso vivo a Roma con mia zia. Sono in Italia dal 1992. Mia zia vive in Italia da oltre cinquanta anni ed è cittadina italiana. Al momento non lavoro e vivo con il reddito di cittadinanza. Non sono sposato e non ho figli. In Eritrea sono rimasti solo un fratello e una sorella. Altri membri della famiglia sono in Canada, Australia. Prima di andare in carcere lavoravo in un bar”*.

Tanto premesso, va evidenziato che dal casellario giudiziale e dei carichi pendenti depositati in atti, si evince che il ricorrente è stato effettivamente condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui all'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 256/1998 ad una pena di sei anni di reclusione e che lo stesso ha scontato la pena detentiva dal 04/10/2011 al 26/08/2016.

Costituisce operazione necessariamente preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione del regime dell'onere probatorio cui il ricorrente è, in questa sede, soggetto.

In punto di onere probatorio e valutazione di credibilità vanno richiamate le numerose pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali l'art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 (che riproduce l'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE) da un lato e l'art. 8 del d.lgs. 25/2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo) dall'altro, individuano la disciplina in ordine all'onere probatorio da assolvere: *“La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.”* (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18, 3932/ 2018 e 26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nelle cause riunite da C-148.13 a C 150-13). In particolare, non è necessario che le



dichiarazioni del richiedente siano suffragate da prove se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art 4 paragrafo 5 lettere da a) a e) della direttiva "qualifiche", riportate nell'art 3 comma 5 del D. lvo n. 251/2007 (v. CGUE del 2 dicembre 2014 cit. punto 58 e sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 gennaio 2018 nella causa C-473/16, punti 33 e 68, nonché Cass. Civ. n. 26969/18).

Inoltre, " ... la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni " poiché i parametri normativi ( art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007) impongono una valutazione complessiva della credibilità del ricorrente, frutto di un esame comparativo sia degli elementi di affidabilità e credibilità che di quelli critici (Cass. 3932/ 2018).

Senza contare che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR "Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea", pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto "Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems"- <http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html>).

In relazione alla credibilità del ricorrente, alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il Collegio di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale in merito alla coerenza interna ed esterna del racconto. Questo, infatti, risulta essere adeguatamente articolato e preciso in quanto il ricorrente ha riferito una versione dei fatti soggettivamente credibile, dettagliata e non contraddittoria. Nel caso di specie, infatti, la Commissione Territoriale stessa, ritenute credibili sia dal punto di vista interno che esterno le dichiarazioni riportate dal ricorrente, così come riconducibili al contesto di riferimento ed al vissuto personale, ha basato il rigetto della protezione internazionale esclusivamente sull'applicazione della clausola di diniego dello status di rifugiato e non su questioni relative al giudizio di credibilità.

Tale quadro consente, pertanto, di ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 3, co. 5 del D. Lgs. 251/2007 per l'ammissione del ricorrente al regime attenuato dell'onere della prova.

Nel caso di specie, dunque, gli elementi e le circostanze riferite dal ricorrente, ritenuta la credibilità della presenza degli aspetti persecutori diretti e personali, sono riconducibili alle categorie fondanti la normativa prevista in materia di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto l'elemento essenziale del fondato timore di persecuzione afferisce, chiaramente, a problematiche di tipo discriminatorio legato, nel caso particolare, a motivi politici. Pertanto, risulta evidente la presenza del presupposto indispensabile per il riconoscimento dello status di rifugiato,



ossia la sussistenza di un pericolo attuale e concreto imminente sul ricorrente, rilevante ai sensi della normativa di riferimento e connesso al ritorno in patria.

Infatti, come più volte sottolineato dalla Commissione stessa e come confermato anche dalla più recenti ed accreditate fonti internazionali, le circostanze esposte dal ricorrente appaiono riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, in quanto in Eritrea il servizio militare è indefinito ed i coscritti possono esseri picchiati o legati per ore o giorni ed essere duramente ed arbitrariamente puniti dai comandanti militari per la mancanza di disciplina, compresa l'incapacità di apprendere correttamente le abilità. La maggior parte delle unità militari ha prigioni proprie, spesso sovraffollate in cui le condizioni igieniche, mediche e alimentari sono precarie. Alcune prigioni sono situate sottoterra o in container di spedizione. Gli incarichi di lavoro sono duri; si parla di settimane di lavoro di 72 ore. La durata non è limitata, e i coscritti non conoscono la loro data di rilascio. (EUAA – European Union Agency for Asylum, precedentemente European Asylum Support Office, EASO: Eritrea: National service and illegal exit, Settembre 2019, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2017271/2019\\_EASO\\_COI\\_Eritrea\\_National\\_service\\_exit\\_and\\_return.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2017271/2019_EASO_COI_Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf)).

Ancora, i cittadini eritrei rimpatriati che non hanno ancora adempiuto al loro dovere di servizio nazionale possono essere nuovamente convocati in servizio nazionale o nell'esercito popolare ed eventualmente essere puniti per diserzione, evasione della leva o uscita illegale. Le informazioni sul trattamento delle persone rimpatriate forzate riportano che i rimpatriati forzati di solito non hanno possibilità di pagare la tassa del 2% e di firmare il Form 4/4.2 e di assicurarsi così un trattamento più clemente da parte delle autorità eritree. Le fonti consultate descrivono che dopo l'arrivo in Eritrea, la maggior parte dei rimpatriati sono stati messi in una prigione sotterranea vicino a Tesseney, dove le autorità li controllano e profilano. Da questa prigione sono state riportate torture ed inoltre, le persone che non erano ancora state arruolate venivano inviate all'addestramento militare mentre coloro che erano già state militari venivano imprigionati – ad esempio nelle prigioni di Afabet, Hashferay o Adi Abeito (EUAA – European Union Agency for Asylum, precedentemente European Asylum Support Office, EASO: Eritrea: National service and illegal exit, Settembre 2019, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2017271/2019\\_EASO\\_COI\\_Eritrea\\_National\\_service\\_exit\\_and\\_return.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2017271/2019_EASO_COI_Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf)).

Come evidenziato dalle informazioni appena citate, il servizio militare è altamente politicizzato in Eritrea e le fonti riferiscono che l'evasione o la diserzione reale o percepita dal servizio militare è considerata dalle autorità eritree come un'espressione di opposizione politica al



regime. Le persone che si sottraggono o disertano il servizio militare sono considerate sleali e traditrici nei confronti il governo e vengono punite per la loro slealtà percepita (vedasi, inter alia, Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>; Danish Immigration Service e Danish Refugee Council, *Eritrea – National service, exit and entry*, gennaio 2020, <https://www.justice.gov/eoir/page/file/1309056/download>; AI – Amnesty International: *Just deserters: Why indefinite National Service in Eritrea has created a generation of refugees* [AFR 64/2930/2015], 2 Dicembre 2015, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1224769/1226\\_1449749222\\_afr6429302015english.PDF](https://www.ecoi.net/en/file/local/1224769/1226_1449749222_afr6429302015english.PDF)).

*“Anche il servizio militare e l’obiezione ad esso, viste dal punto di vista dello Stato sono questioni che vanno al cuore dello Stato. Il rifiuto di portare armi, comunque motivato, riflette un’opinione di natura essenzialmente politica che riguarda i limiti permissibili all’autorità dello Stato; si tratta di un atto politico”*; si veda Guy S. Goodman-Gill e Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford, 3rd edition, 2007, pag. 111. Si veda inoltre Refugee Appeal No. 75378, 19 ottobre 2005 (New Zealand Refugee Status Appeals Authority), par. 116, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/477cfbc20.html>. J.C. Hathaway, *The Law of Refugee Status*, Butterworths, 1991, a pag. 154 scrive analogamente *“Essenzialmente ogni azione che è percepita come una sfida all’autorità governativa è pertanto correttamente considerata come l’espressione di un’opinione politica”*.

Si evidenzia, inoltre, che secondo le Linee Guida UNHCR sulla protezione internazionale n. 10 sulle istanze di protezione internazionale fondate sul servizio militare *“i casi di obiezione al servizio militare possono essere decisi sulla base di un nesso con il motivo dell’opinione politica nella Convenzione del 1951. A seconda dei fatti, un’obiezione al servizio militare può essere vista attraverso il prisma dell’opinione politica reale o imputata. In relazione a quest’ultima, le autorità possono interpretare l’opposizione dell’individuo a partecipare a un conflitto o a uno o più atti come una manifestazione di disaccordo politico con le sue politiche. L’atto di diserzione o di evasione può essere di per sé, o essere percepito come un’espressione di opinioni politiche”* (<https://www.unhcr.org/publications/legal/529efd2e9/guidelines-international-protection-10-claims-refugee-status-related-military.html>).

Infine, l’UNHCR ritiene inoltre che, *“in riferimento al servizio nazionale/militare, [gli evasori del servizio di leva e i disertori] possono essere a rischio sulla base della loro (attribuita) opinione politica, in base alle circostanze individuali del caso”* (vedasi UNHCR, *Linee guida dell’UNHCR sull’eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale dei*



richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea, 20 aprile 2011, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/eritrea.pdf>).

Per quel che concerne la clausola di diniego dello status di rifugiato applicata dalla Commissione Territoriale, questa è disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. 251/2007, il quale al paragrafo 1, lett. C statuisce che: “*Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando: ...*

*c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), ((del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del Codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate))”.*

Dal dettato normativo sembra che il legislatore abbia inteso che questa disposizione debba operare quale presunzione assoluta *iuris et de iure*, ovvero negando il riconoscimento dello status di rifugiato *tout court* nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dalla legge, e non quale presunzione relativa *iuris tantum*, lasciando quindi all'autorità decidente la valutazione della sua applicazione basata sulla pericolosità del reo così come eventualmente stabilita nella sentenza di condanna.

Tale disciplina non fa poi riferimento in maniera espressa all'ipotesi in esame, ovvero quella in cui lo straniero condannato in via definitiva per i reati in precedenza indicati abbia interamente scontato la pena comminata.

Ritiene il Collegio, che tale clausola debba essere necessariamente interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, comunitarie ed internazionali, nel senso che occorre valutare sempre e comunque l'effettiva pericolosità sociale della persona al momento della decisione, determinata da una complessità di fattori quali, ad esempio, l'accertamento in tal senso operato dal Giudice nella sentenza penale definitiva, le eventuali circostanze attenuanti, l'entità della pena comminata, l'applicazione di misure alternative alla detenzione o altri benefici, l'inclusione in percorsi rieducativi e di reinserimento sociale e la riabilitazione sociale derivante dall'aver scontato la condanna così come previsto dal principio della funzione rieducativa della pena stabilito dall'art. 27 comma 3 della Costituzione.

D'altronde, l'art. 14 co. 4, lett. b) della Direttiva europea 95/2011 (Direttiva Qualifiche), recepito e trasposto nell'art. 12 co. 1, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, prevede un'ipotesi di diniego dello status di rifugiato nel caso in cui “*la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di*



*tale Stato membro*". L'art. 12 già menzionato, viceversa, traduce tale previsione in un "pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale".

Volendo dunque compiere una interpretazione della normativa interna anche alla luce della normativa europea di riferimento, si ritiene che la valutazione della pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica debba costituire oggetto di una valutazione da compiersi all'attualità e sulla base di una serie di indici oggettivi ed ulteriori rispetto alla mera commissione del reato.

Inoltre, la pericolosità sociale del ricorrente va sempre esaminata sulla base di un approccio individualistico e alla luce del principio di proporzionalità tra i diritti internazionalmente riconosciuti e le esigenze di sicurezza dello Stato. Infatti, una interpretazione del dettato dell'art. 12, lett. c) del d.lgs. 251/2007 che sia conforme alla Convenzione di Ginevra, nonché alla Direttiva Qualifiche, impone che l'esame della situazione individuale del ricorrente venga effettuata secondo il principio di proporzionalità, quale principio generale dal diritto sancito dell'UE all'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tale principio, perno centrale di ogni analisi individuale in materia di diritti umani, impone che la valutazione della pericolosità sociale del soggetto sia determinata da una complessità di fattori previsti dal diritto penale, quali ad esempio l'entità della pena comminata, l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o altri benefici, inclusione in percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Tale approccio è stato confermato anche da varie pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) la quale richiede che l'effettiva pericolosità sociale del soggetto sia effettuata sulla base di una valutazione della proporzionalità nel caso in cui questa sia volta a "[limitare] l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta, soprattutto laddove la limitazione dei diritti fondamentali sia conseguenza a ragioni di sicurezza dello Stato" (si vedano: Corte giust. 23.11.2010, C-145/2009; Corte giust. 31.1.2017, C-573/2014, par. 72; Corte giust. 9.11.2010, C-57/2009 e C-101/2009, par. 87).

Sul punto, le pronunce della CGUE sopra richiamate asseriscono che: "Per valutare se l'ingerenza ipotizzata sia proporzionata alla finalità legittima perseguita, nella fattispecie la protezione della pubblica sicurezza, occorre prendere in considerazione segnatamente la natura e la gravità della violazione commessa, la durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso dalla violazione commessa e la condotta dell'interessato durante tale periodo nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato membro ospitante". (CGUE - Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) —



Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis (Causa C-145/09) § 53 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A708>.

Inoltre, in merito all'applicazione del concetto di espiazione della pena e della sua funzione rieducativa anche ai fini del rispetto dei diritti fondamentali richiamati nelle disposizioni inerenti all'istituto dello status di rifugiato e, più in generale, della protezione internazionale, l'UNHCR conferma che: *“Quando si ritiene che l'espiazione del crimine abbia già avuto luogo, l'applicazione delle cause di esclusione potrebbe non essere più giustificata. Questo potrebbe essere il caso in cui l'individuo abbia scontato una sentenza penale per il crimine in questione o quando sia intercorso un significativo periodo di tempo dal momento in cui il reato è stato commesso. Tra i fattori rilevanti si annoverano la gravità del reato, il tempo trascorso e ogni espressione di pentimento mostrata dall'individuo in questione”*. (UNHCR - Linee Guida Sulla Protezione Internazionale: Applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati - <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-ClausoleEsclusione.pdf>).

Tale valutazione è corroborata da UNHCR anche a livello internazionale dalle linee guida sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato: *“Nella valutazione della natura del reato commesso, devono essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti – ivi comprese le eventuali circostanze attenuanti. Occorre inoltre tener conto di eventuali circostanze aggravanti quali, ad esempio, il fatto che il ricorrente possa già avere precedenti penali. Rilevante è anche il fatto che un ricorrente condannato per un grave reato non politico abbia già scontato la pena o abbia ottenuto la grazia o abbia beneficiato di un'amnistia. In quest'ultimo caso, si presume che la clausola di esclusione non sia più applicabile, a meno che non possa essere dimostrato che, nonostante l'indulto o l'amnistia, il carattere criminale del ricorrente continua a prevalere”*. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Paragraph 157, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, available at: <https://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html>.

Alla luce delle valutazioni che precedono, rileva il Collegio che l'applicazione del principio della funzione rieducativa della pena stabilito dall'art. 27 comma 3 della Costituzione - avendo il ricorrente scontato per intero la condanna penale – debba essere considerato unitamente alla valutazione soggettiva ed individuale effettuata secondo il principio comunitario di proporzionalità e bilanciamento tra i diritti accordabili e le esigenze dello Stato.

Nel caso di specie, si evidenzia che, nonostante il ricorrente sia da lungo tempo in Italia ed abbia interamente scontato la pena per la quale era stato condannato in via definitiva il 26/08/2016,



per fatti avvenuti tra il 2009 ed il 2011, lo stesso non ha dedotto o documentato alcun percorso di inserimento lavorativo o di integrazione sociale. Infatti, il ricorrente ha specificato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di vivere grazie al sussidio del reddito di cittadinanza. Tuttavia, tale ultima circostanza, unitamente al fatto di risiedere presso una zia cittadina italiana, non è stata in alcun modo documentata.

Pertanto, il Collegio ritiene che trovi applicazione la clausola del diniego dello status di rifugiato, così come stabilita dall'art. 12, par. 1, lett. C, del D. Lgs. 251/2007, non potendo ritenersi che (alla luce della normativa vigente e della condanna definitiva riportata) gli elementi in precedenza indicati consentano di superare positivamente la valutazione relativa alla non sussistenza della pericolosità sociale del richiedente al momento della decisione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

Il rigetto del ricorso, tuttavia, non può pregiudicare l'ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avvenuta in via anticipata con delibera del locale C.O.A. in data 06.09.2019.

Alla liquidazione si provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
- conferma l'ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002;

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 20.04.2022.

**Il Giudice est.**

Dott.ssa Francesca Iervolino

**Il Presidente**

Dott. Giorgio Jachia

